



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 268 DEL 01.09.2014**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: Affidamento del servizio di “gestione e implementazione del sistema WEB per il monitoraggio delle macerie”.**

**Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009 n.77, rubricato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, con cui sono state adottate le “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'art.1, commi 7, 8, 9, e 10, della predetta OPCM, secondo cui sono poste in capo, tra gli altri enti, all'Esercito Italiano, le attività inerenti la gestione delle macerie pubbliche, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili;

**Visto** l'art. 67-ter del D.L. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, e curino, altresì, il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;

**Visto** l'articolo 1 dell'OPCM 3942/2011, come modificato dall'articolo 10 dell'OPCM 3945/2011, che autorizza le imprese incaricate, iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'articolo 1 commi 1 e 3 dell'OPCM 3923/2011, sino ai siti di stoccaggio autorizzati;

**Vista** la circolare n.1/sarm del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, del 3/07/2012, che definisce che la registrazione dei trasporti, successiva alla registrazione della dell'impresa, è obbligatoria a partire dal 1/8/2012 e l'acquisizione ed installazione del dispositivo OBU è obbligatoria dal 1/9/ 2012;

**Visto** l'articolo 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione (di seguito anche DCD) n.111/2012 con il quale sono disposte le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui alle OPCM 3923/2011 e 4014/2012, contenute negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante dello stesso DCD;

**Visto** l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

**Visto** il co.5 dell'articolo 1, della predetta OPCM 4014/2012 che stabilisce, "Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui allo stesso comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati" e inoltre che, "la mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto e carico delle ditte inadempienti";

**Visto** il co.2 dell'articolo 1 della stessa OPCM 4014/2011 che dispone che il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art.1, comma 5, dell'OPCM 3923/2011, come sostituito dal comma 1;

**Visto** il punto a) del co.2 dell'articolo 2 della stessa OPCM 4014/2012 che stabilisce che il Commissario delegato dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9, co.2 del D.L. 39/3009 convertito con modificazioni nella L.77/2009, ed il coordinamento complessivo delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con DCD 3/2009 e DCD 11/2009;

**Visti** gli l'artt.188-bis e ss., del Capo I - Titolo I - Parte IV – del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

**Visto** la lettera di commessa prot.n. 21728 del 14/11/2014 con cui il Soggetto Attuatore per le macerie ha affidato a Mister Wolf s.r.l. l'incarico per la "Realizzazione del sistema WEB per il censimento delle macerie prodotte dai Comuni";

**Considerata** l'utilità e la qualità del servizio di tracciabilità della rimozione macerie fornito da Mister Wolf s.r.l. che si trova sul sito [www.commissarioperlaricostruzione.it](http://www.commissarioperlaricostruzione.it);

**Ritenuto** di dover proseguire le operazioni necessarie alla tracciabilità delle macerie e al conseguente monitoraggio fisico e finanziario, così come previsto dal D.lgs. 83/2012 convertito con modificazioni nella L.134/2012, in accordo a quanto disposto nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i., garantite fino ad ora dal servizio offerto dal suddetto sito. E, inoltre, verificato l'insorgere di nuove esigenze da parte dell'USRA, volendo prevedere





delle implementazioni al sistema WEB per ricollegare il data-base delle macerie con quelli dell'USRA e degli altri enti interessati del processo della ricostruzione;

**Considerato** che USRA con prot.n. 9897 del 07/08/2014 ha richiesto a Mister Wolf s.r.l. un "offerta tecnico-finanziaria per l'aggiornamento del sito rimozione macerie";

**Visto** il preventivo presentato da Mister Wolf s.r.l., contenuto nel "Offerta per l'aggiornamento tecnico del sistema trasporto macerie (pubbliche e private), manutenzione" prot.n. 10534 del 26/08/2014 poi integrato con nota prot.MW-0037°-14-O-S del 27/08/2014, protocollata con n.10711 del 29/8/2014;

**Considerato** l'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e l'articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia.

**Vista** la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e, segnatamente, a quelli di cui all'articolo 3 da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

**Considerato** che il Codice Identificativo di Gara richiesto per questo Servizio e assegnato ai sensi della norma è Z891095B72.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

### **DETERMINA**

Di predisporre la lettera di commessa per l'affidamento del servizio di "Implementazione, aggiornamento e manutenzione del sito rimozione macerie" a Mister Wolf s.r.l..

Gli oneri derivanti dalla presente determinazione pari ad € 14.350,00, (quattordicimilatrecentocinquanta/00) oltre IVA, per un totale complessivo di € 17.507,00 (diciassettemilacinquecentosette/00) IVA inclusa, necessari al pagamento del servizio, si intendono a valere sulla art.1, 1.6 delibera CIPE 135 del 21/12 2012, Voce - Assistenza Tecnica.

Eventuali altri oneri necessari per la manutenzione e il supporto tecnico, già preventivati ma ancora da definire verranno successivamente valutati e quantificati.

Si ordina la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 01/09/2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila

  
Paolo Aielli